



Comune di
Bosaro



Comune di
Crespino



Comune di
Guarda Veneta



Comune di
Polesella

Provincia di Rovigo

UNIONE DEI COMUNI DELL'ERIDANO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con
Delibera del
Consiglio dell'Unione
n. 22 del 8/11/2013

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 3
Art. 2	Zone di applicazione	Pag. 3
Art. 3	Presupposti della tassa	Pag. 3
Art. 4	Esclusioni	Pag. 4
Art. 5	Soggetti passivi	Pag. 5
Art. 6	Parti comuni dell'edificio	Pag. 6
Art. 7	Locali in multiproprietà	Pag. 6
Art. 8	Locali tassabili	Pag. 6
Art. 9	Aree tassabili	Pag. 7
Art. 10	Locali ed aree destinate ad attività stagionali	Pag. 8
Art. 11	Non tassabilità di locali ed aree	Pag. 8
Art. 12	Locali ed aree non utilizzate	Pag. 9
Art. 13	Riduzione di Tariffa	Pag. 10
Art. 14	Riduzioni di superfici	Pag. 10
Art. 15	Obbligazione tributaria	Pag. 11
Art. 16	Esenzioni e riduzioni speciali	Pag. 11
Art. 17	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	Pag. 12
Art. 18	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	Pag. 12
Art. 19	Gettito della tassa	Pag. 13
Art. 20	Parametri	Pag. 13
Art. 21	Classificazione dei locali e delle aree	Pag. 13
Art. 22	Unità immobiliari ad uso promiscuo	Pag. 14
Art. 23	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 14
Art. 24	Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione	Pag. 15
Art. 25	Riscossione – accertamento – rimborsi e contenzioso	Pag. 16
Art. 26	Accertamento per presunzione semplice	Pag. 17
Art. 27	Funzionario responsabile	Pag. 17
Art. 28	Trattamento dei dati personali	Pag. 17
Art. 29	Entrata in vigore	Pag. 17
Art. 30	Norme di rinvio	Pag. 18
Tabella A)		Pag. 19

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento adottato dall'Unione dei Comuni dell'Eridano, di seguito denominata "Unione" disciplina l'applicazione nel Comune di Bosaro appartenente all'Unione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nei Cap III del decreto legislativo N° 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alla zona del territorio comunale: centro abitato frazioni nuclei abitati ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti
2. Nella altra zona ove non è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59 comma 2°, del decreti 507 .
3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato

Art. 3

Presupposti della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta della percentuale seguente sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta

Entità della riduzione	distanza dal contenitore più vicino
60%	Oltre i 500 ml.

4 . La riduzione di cui sopra non è cumulabile con le riduzioni ed esenzioni di cui al successivo art. 13

Art. 4

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa:
 - a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinate non possono produrre rifiuti
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507
 - c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi
4. Per la individuazione dei rifiuti speciali assimilabili si rimanda alla tabella A) allegata al presente regolamento
5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza

Attività	Percentuali di riduzione superficie.
• Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
• laboratori fotografici, eliografie	25%
• autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
• gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
• laboratori di analisi	15%
• autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
• allestimenti, insegne	15%
• tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
• autocarrozzerie, falegnamerie, carpenterie, marmisti	20%
• off.meccaniche, fabbri	15%
• laboratori di confezioni e simili	20%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia

Art. 5

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso perennemente in comune.

Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio o affittati ad inquilini occasionali, extracomunitari ecc. e comunque dove sia difficile per l'ufficio reperire i dati richiesti nella denuncia, il soggetto passivo è il proprietario dell'immobile. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa dovuta a soggetto diverso da quello sopra indicato

Art. 6

Parti comuni dell'edificio

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del C.C. che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva

Art. 7

Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivanti dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Art. 8

Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di :
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse le stalle e i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e all'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado. Per le Istituzioni scolastiche statali si applicano le norme di cui all'art.33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni nella L. 28/2/2008 n. 31;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, in uso o detenuti da Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione danno di regola rifiuti speciali di cui al n° 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n°915/1982), delle caserme, stazioni ecc.;
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
3. Per quanto riguarda l'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria è definita avendo riguardo alla destinazione funzionale complessiva e, non anche, dei singoli locali con esclusione: dei soli distributori di carburante che sull'area hanno anche il locale adibito a bar – dei locali ad uso depositi con superficie superiore ai 1.000 mq. e delle aree scoperte di superficie superiore ai 500 mq. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte ne comporta la tariffazione differenziata, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata
4. La superficie tassabile non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (art.1, c. 340 L. 311/2004) con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 9

Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) ;

- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- tutte le aree adibite alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni

Art. 10

Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 25%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione eventualmente in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella dichiarata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11

Non tassabilità di locali ed aree

1. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'Art. 62 del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore a mt. 1,50;
 - c) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva
 - d) balconi e terrazze scoperte;
 - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - h) locali e fabbricati annessi ai fondi rustici;
 - i) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - j) porticati , chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed al deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civile e religiose;
 - k) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).
 - l) Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
 - m) Aree adibite a parcheggio per carico e scarico – parcheggio gratuito clienti – esposizione merci
2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano i criteri di analogia.
- 3.** Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 12

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. Si considerano predisposti all'uso i locali arredati (cucina e/o camera da letto). Si considerano, altresì, non predisposti all'uso quei locali che pur avendo l'arredamento sono privi delle principali utenze domestiche

Art. 13

Riduzioni di tariffa

1. La tariffa unitaria è ridotta:

- del 25% per le abitazioni con unico occupante
- del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
- del 25% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione

3. Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Nella scelta della riduzione, per le quali il contribuente avrebbe diritto, va applicata la più vantaggiosa di esse per il contribuente stesso

Art. 14

Riduzioni di superfici

1. I locali adibiti a depositi vengono tassati:

- fino a 1.000 mq. per intero
- oltre i 1.000 mq. al 10%

2. Le aree scoperte, ad esclusione dei soli distributori di carburante, vengono tassati:

- fino a 500 mq. per intero
- oltre i 500 mq. al 10%

Per i locali e le aree di cui sopra viene applicata la tariffa corrispondente all'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti.

Art. 15

Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alla tariffa di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'Obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tal dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 16

Esenzioni e riduzioni speciali

Sono esenti dal tributo

1. Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
2. I locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad $\frac{1}{4}$ della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
3. I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico
4. Locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume le spese di gestione

5. Agli occupanti delle abitazioni private che provvedono al compostaggio domestico è accordata una riduzione del 15% a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale riduzione è concessa previa presentazione di apposita istanza e favorevole esito dell'istruttoria tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale
6. L' esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. L'agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del D.lgs 507/93 e successive modificazioni

Art. 17

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione della norma contenuta nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Art. 18

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una

quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che comunque non può essere superiore al 50 % di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 19

Gettito della tassa

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto della Giunta dell'Unione in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondi i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.lgs 507/93 e successive modificazioni

Art. 20

Parametri

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dall'Unione secondo il rapporto di copertura del costo prescelto.

Art. 21

Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.lgs 507/93, che concerne l'articolazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA	1	Abitazioni private
CATEGORIA	2	Uffici pubblici, scuole, scuole materne, case di riposo, caserme, unità sanitarie locali, uffici postali, associazioni patriottiche di partito, culturali, religiose, sportive e simili
CATEGORIA	3	Uffici privati, studi professionali, sale convegno, banche. Ambulatori e simili
		Industrie, laboratori e botteghe artigianali,

CATEGORIA	4	pubbliche rimesse, officine in genere, alberghi e pensioni
CATEGORIA	5	Locali destinati a negozi di frutta e verdura, generi alimentari, fiori, supermercati, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè. Gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, fast-food e self-service
CATEGORIA	6	Negozi in genere
CATEGORIA	7	Mostre e depositi
CATEGORIA	8	Cinema, teatri e sale da ballo
CATEGORIA	9	Ospedali, uffici pubblici con scopi assistenziali
CATEGORIA	10	Campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto nonché qualunque altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

1. Per i locali ed aree non compresi nella classificazione di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente, agli usi per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti

Art. 22

Unità immobiliari ad uso promiscuo

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 23

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera, ai sensi dell'articolo 77 del D.lgs 507/93.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente

2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 40%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.lgs 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tosap la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali ma idonei allo scopo
4. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili
5. Sono previste le seguenti esenzioni:
 - per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - tutte le associazioni non aventi finalità di lucro in occasione di manifestazioni di pubblico interesse organizzate in collaborazione con il Comune

Art. 24

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art.63 del D.lgs 507/93 sono tenuti a presentare al Servizio Tributi dell'Unione entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'articolo 70 del citato decreto legislativo, nonché l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della

tassa o comunque possano influire sull'applicazione e la riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano l'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e del relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e dei dati catastali dell'immobile, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale
7. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale
8. In caso il contribuente smaltisca rifiuti assimilati agli urbani in data antecedente quella di inizio occupazione indicata nella denuncia, la spesa per lo smaltimento sarà completamente a carico del contribuente
9. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata
10. Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata
 - b. in carenza di tale dimostrazione, alla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio; purchè detta denuncia di cessazione sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo
11. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

Art. 25

Riscossione – Accertamento - Rimborsi e Contenzioso

1. La riscossione può essere attuata:
 - direttamente dall'Unione
 - da azienda speciale o società pubblica a ciò delegata dall'Unione

- a mezzo ruolo esattoriale
- 1. La tassa non è dovuta qualora l'importo complessivo annuo della stessa risulti uguale o inferiore a € 12,00. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno
- 2. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'articolo 1 c. 161 e c. 162 della L. 296/2006 e s.m.i. e non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore o pari ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo
- 3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 4. L'Unione provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta
- 5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati a giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento
- 6. Il contenzioso, è disciplinato dal D.lgs 546/1992 e successive modificazioni

Art. 26

Accertamento per presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile

Art. 27

Funzionario responsabile

1. la Giunta dell'Unione designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013

Art. 30

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto in modo uniforme dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del D.lgs 507/93 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

TABELLA A)

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- Imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- Accoppiati quali:
 - Carta plastificata;
 - Carta metallizzata;
 - Carta adesiva;
 - Carta catramata;
 - Fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi elettrici e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stadio liquido, quali, per esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.